



CORTE DEI CONTI

**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO  
PER LA LOMBARDIA**

**COMUNICATO STAMPA**

**PARERE**

**Amministratori ed incentivi tecnici**

Con la deliberazione n. **240/2026/PAR** la Sezione regionale di controllo della Lombardia ha reso parere in merito alla possibilità di erogare incentivi tecnici a un amministratore, nel caso il sindaco, incaricato del ruolo di responsabile unico del progetto (RUP) chiarendo che i compensi previsti dal Codice dei contratti pubblici sono riservati esclusivamente al personale interno dipendente.

L'art. 45 del d.lgs. 36/2023 riserva gli incentivi esclusivamente al "proprio personale" dell'ente (come recentemente ribadito dalle Sezioni Riunite n. 14/2026/QM), dato letterale stringente che non consente interpretazioni estensive, né vi è, del resto, una assimilazione possibile tra il trattamento economico del dipendente e quello dell'amministratore che, in via eccezionale, venga nominato responsabile del servizio tecnico (ex art. 53, comma 23, della legge 388/2000), non potendo quest'ultimo comunque percepire gli emolumenti e le indennità contrattuali stabilite per il primo.

Il discrimine fondamentale, rileva la Sezione, è comunque la finalità stabile della norma oggetto del quesito che è quella di risparmio di spesa per incarichi tecnici esterni e di valorizzazione e accrescimento della professionalità del capitale umano interno.

L'attribuzione di funzioni gestionali agli amministratori politici nei piccoli comuni ha carattere eccezionale, residuale e temporaneo, ragion per cui la legge non riconosce alcuna indennità di carica aggiuntiva nel caso di svolgimento di attività amministrative.

